

INGEST SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

PARTE GENERALE

Questo documento è proprietà della Società che si riserva tutti i diritti sui contenuti dello stesso.



INGEST ingegneria e consulenza industriale Srl
ingest@ingestweb.it - ingest@pec.it
PI/CF 01097240772 - REA MT_72354 - Capitale Sociale € 100.000,00 int. vers.



ingestweb.it



INDICE

| | |
|---|--|
| CAPITOLO I – IL QUADRO NORMATIVO | 3 |
| 1.1. Premessa..... | 3 |
| 1.2. I presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità | 3 |
| 1.3. I reati commessi da soggetti in “posizione subordinata” | 4 |
| 1.4. L’esclusione della responsabilità dell’ente: gli artt. 6 e 7 | 4 |
| 1.5. Le sanzioni | 6 |
| 1.6. Modelli di organizzazione gestione e controllo | 8 |
| 1.7. Fattispecie di reato contemplate dal Decreto | 8 |
| 1.8. Linee guida adottate come riferimento | 19 |
| CAPITOLO II – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | 21 |
| 1.1. La realtà aziendale..... | 21 |
| 1.2. Peculiarità e normative di riferimento..... | 22 |
| 1.3. L’assetto di governance..... | 22 |
| 1.4. Organi e competenze..... | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| 1.5. Struttura organizzativa | 22 |
| 1.6. Gli strumenti di governance adottati – adeguati assetti | 23 |
| 1.7. Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie | 24 |
| 1.8. Deleghe e procure | 24 |
| 1.9. I Destinatari del Modello | 25 |
| CAPITOLO III – IL PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL MODELLO | 26 |
| 1.1. Premessa..... | 26 |
| 1.2. Approccio metodologico | 26 |
| 1.3. Il Codice Etico e il Sistema Disciplinare: Rinvio | 28 |
| CAPITOLO IV – L’ORGANISMO DI VIGILANZA | 29 |
| 1.1. Caratteristiche e requisiti dell’Organismo di Vigilanza..... | 29 |
| 1.2. Segnalazioni di violazioni | 35 |
| 1.3. Il sistema Whistleblowing..... | 36 |
| CAPITOLO V – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO | 42 |
| 1.1. Premessa..... | 42 |
| 1.2. Informazione e formazione dei dipendenti | 42 |
| 1.3. Informazione e formazione verso i collaboratori / professionisti | 43 |
| CAPITOLO VI – AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO | 44 |
| 1.1. Verifiche e controlli sul Modello | 44 |
| 1.2. Aggiornamento e adeguamento..... | 44 |



CAPITOLO I – IL QUADRO NORMATIVO

1.1. Premessa

Con Legge del 29 settembre 2000, n. 300 è stata conferita “*Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica*”.

In attuazione di tale delega, è stato emanato il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche solo “Decreto”) contenente la disciplina del nuovo sistema di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Si tratta di una novità di assoluto rilievo nell’ambito del diritto penale in quanto, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, il Legislatore ha introdotto a carico degli enti una responsabilità che, pur definita espressamente “*amministrativa*”, trae origine dalla commissione di un reato da parte di determinate categorie di persone fisiche e viene accertata nell’ambito e secondo le regole del processo penale.

Quando il Decreto parla di “ente” si riferisce a tutte le persone giuridiche, tra cui anche le società, nonché alle associazioni prive di personalità giuridica.

Restano esclusi dal campo di applicazione del Decreto soltanto lo Stato e gli Enti Pubblici.

L’ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi contemplati dal Decreto originario, dalle successive integrazioni e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto (i c.d. “reati-presupposto”).

La responsabilità amministrativa dell’Ente per la commissione di uno di questi reati-presupposto, inoltre, non si sostituisce ma si aggiunge a quella della persona fisica che risulterà esserne stata l’autore ed è a questa connessa.

1.2. I presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità

La realizzazione di uno o più reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per l’applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso.

Sussistono, inoltre, ulteriori presupposti di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva attengono alla necessità che il reato sia stato commesso “nell’interesse o vantaggio dell’ente” da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto. Per il sorgere della responsabilità dell’ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso nell’interesse dell’ente, ovvero per favorire l’ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.

Il criterio del vantaggio, invece, attiene al risultato che l’ente ha ottenuto dalla commissione dell’illecito, a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.

L’ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

Occorre inoltre che l’illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: cioè da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria funzionale, o da coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (soggetti in c.d. “posizione apicale”); oppure da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cd. “subalterni”).



Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- *soggetti in "posizione apicale"*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente;
- *soggetti "subalterni"*, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

1.3. I reati commessi da soggetti in "posizione subordinata"

Per i reati commessi da soggetti in posizione "subordinata", l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che "la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". (art. 7, comma 1).

In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati). L'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza non ricorre "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 7, comma 2).

Per il Decreto, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione gestione e controllo costituiscono l'adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano da esimente della responsabilità.

1.4. L'esclusione della responsabilità dell'ente: gli artt. 6 e 7

Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 dettano le condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale da quella di reato commesso da sottoposti.

Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente (soci amministratori, membri dell'organo amministrativo o del comitato esecutivo, direttori generali, etc.). In questo caso, è prevista una presunzione semplice di responsabilità, che potrà essere superata qualora si dimostri di avere adempiuto in ogni sua parte il disposto dell'art. 6 comma 1, D.lgs.231/2001 di seguito riportato.

Nel caso di "reati commessi da soggetti in posizione apicale" l'articolo 6, comma 1, dispone che l'Ente non sarà soggetto a responsabilità amministrativa se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di poteri d'iniziativa e di controllo (di seguito l'Organismo di Vigilanza ovvero ODV);
- i soggetti agenti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;



- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti ("apicali") esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Per sottoposti/subordinati si intendono coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati, legati all'Ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti a una meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'Ente stesso. In questo caso, l'Ente è ritenuto responsabile qualora l'illecito si sia realizzato a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Pertanto, in tali casi, sarà configurabile una responsabilità per colpa, la cui prova dovrà essere fornita dimostrando un deficit di sorveglianza o di organizzazione, configurando una specifica colpa dell'Ente per il mancato controllo che ha reso possibile la realizzazione di una condotta penalmente illecita.

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'articolo 7, comma 1, D.lgs. 231/2001 dispone che *"l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*. Il comma 2 invece prevede che: *"in ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (presunzione di esclusione) un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

L'art. 7, commi 3 e 4, D.lgs. 231/2001 prevedono una generale esenzione della responsabilità dell'ente per le ipotesi di commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e sottoposti, qualora rispetti i seguenti dettami:

- siano previste dal Modello e dai suoi protocolli misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e fare emergere tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- vi sia una verifica periodica e la modifica del Modello e dei suoi protocolli qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione;
- esista e venga efficacemente attuato un idoneo sistema disciplinare.

Il legislatore ha predisposto un particolare modello d'imputazione dell'Ente, prevedendo il seguente meccanismo processuale d'inversione dell'onere della prova, in base al quale l'Ente deve provare:

- la predisposizione di modelli di organizzazione e di gestione;
- l'idoneità dei modelli a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'affidamento ad un autonomo organismo di controllo (Organismo di Vigilanza);
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente i modelli;
- la vigilanza dell'organismo di controllo.

Pertanto, alla predisposizione di tali modelli è legato l'esonero della responsabilità sopra richiamato (si veda l'articolo 6 con onere della prova a carico dell'ente per gli "apicali" e l'articolo 7, come presunzione di esclusione per i "sottoposti"), ovvero di riduzione della responsabilità con effetti sulle sanzioni (articoli 12 e 17) e sulle misure cautelari (articolo 49).



1.5. Le sanzioni

In base all'articolo 9 del D.lgs. n. 231/2001, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Sanzioni pecuniarie

Il Decreto prevede che le sanzioni pecuniarie siano sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente e che la condanna sia commisurata sulla base di quote, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo di ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.

Nella commisurazione della sanzione il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, in modo tale da rendere efficace ed effettiva la sanzione comminata. La responsabilità dell'ente si estende entro i limiti del suo patrimonio ovvero del fondo comune.

Sanzioni interdittive

Per talune fattispecie tassativamente elencate nel Decreto è prevista l'irrogazione di una sanzione interdittiva. Diversamente dalle sanzioni pecuniarie (sempre applicabili), le interdittive si applicano solo qualora specificamente previste in relazione al reato commesso, in caso di reiterazione dell'illecito ovvero in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità dal reato commesso in presenza di gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività. Tale sanzione si applica soltanto quando le altre sanzioni risultano inadeguate alla fattispecie e comporta la sospensione o la revoca delle licenze o concessioni funzionali all'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Il divieto può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinati settori dell'amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati elementi da cui desumere l'esistenza di un concreto pericolo di commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, le misure interdittive potranno essere applicate anche in via cautelare.



In base al disposto dell'art. 15 del D.lgs. 231/2001, per gli enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio all'occupazione, il giudice, anziché applicare una sanzione interdittiva temporanea, ordina la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario da lui nominato, per un tempo pari alla durata della sanzione interdittiva applicabile.

La durata delle sanzioni interdittive (art 13, comma 2 D. Lgs. 231/01) è di minimo tre mesi e massimo due anni, così come modificato dall'art. 7 Legge 3/2019 (cd. "Spazzacorrotti"), che ha elevato il limite massimo precedente di un anno.

Inoltre, in tema di sanzioni interdittive, le modifiche apportate dalla legge 3/2019 hanno anche introdotto una differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale (nel qual caso la durata della sanzione sarà compresa tra i quattro e i sette anni) o da un soggetto subordinato (tra due e quattro anni).

Tale deroga al normale regime di durata delle sanzioni interdittive (Art. 25, comma 5 D. Lgs. 231/01) vige nei casi in cui sia accertata la commissione di uno dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Tuttavia, (Art. 25, comma 5-bis D. Lgs. 231/01) se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (con esclusione dei casi di commissione del reato presupposto di "Traffico di influenze illecite" di cui all'art. 346 c.p.).

Infine, sulla base dell'art. 17 D. Lgs. 231/01, le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente irrogate) qualora l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente adoperato in tal senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta dal giudice, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato nonché i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Qualora non sia possibile eseguire la confisca sul prezzo o sul profitto del reato, la stessa potrà essere disposta su altri beni, utilità o denaro di valore equivalente.

Pubblicazione della sentenza

Il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'ente sia applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione deve essere effettuata a spese dell'ente in uno o più giornali nonché mediante affissione nel comune in cui l'ente ha la propria sede.



1.6. Modelli di organizzazione gestione e controllo

Il Decreto prevede che il Modello di Organizzazione e Gestione, da adottare quale condizione esimente, debba rispondere a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento (articolo 6, commi 2,3,4 e articolo 7 commi 3,4 del D.lgs. 231/2001).

In sintesi, i requisiti così come integrati anche dalla giurisprudenza, si traducono nella costruzione di un Modello atto a:

- **individuare le attività** nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- introdurre un **sistema disciplinare** interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6 comma 4).

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.7. Fattispecie di reato contemplate dal Decreto

In base al D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Nel corso degli ultimi anni le fattispecie di reato previste all'interno del D. Lgs. 231/01 hanno subito un notevole ampliamento.

La possibilità offerta dal decreto di ampliare la gamma dei reati applicabili rende lo strumento giuridico efficace; è possibile per il legislatore, in questo modo, ricondurre all'operatività aziendale quei reati che di volta in volta si reputano rientranti nel campo di azione dell'ente, in coerenza con le dinamiche sociali ed economiche, e allo stesso tempo prevedendo, come requisito di efficacia del sistema dei controlli aziendali, un costante aggiornamento e adeguamento del modello.

Le fattispecie di reato sono ricomprese nella seguente tabella:



| # | Riferimento art. D. Lgs. 231/01 | Fattispecie di reato |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | 24 | Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture |
| 2 | 24-Bis | Delitti informatici e trattamento illecito di dati |
| 3 | 24-Ter | Delitti di criminalità organizzata |
| 4 | 25 | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio |
| 5 | 25-Bis | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento |
| 6 | 25-Bis.1 | Delitti contro l'industria e il commercio |
| 7 | 25-Ter | Reati societari |
| 8 | 25-Quater | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali |
| 9 | 25-Quater.1 | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili |
| 10 | 25-Quinques | Delitti contro la personalità individuale |
| 11 | 25-Sexies | Reati di abuso di mercato |
| 12 | Art. 187-Quinques | Altre fattispecie in materia di abusi di mercato |
| 13 | 25-Septies | Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro |
| 14 | 25-Octies | Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio |
| 15 | 25-Octies 1 | Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi da contanti |
| 17 | 25-Octies 1 comma 2 | Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti |
| 17 | 25-Novies | Delitti in materia di violazione del diritto d'autore |
| 18 | 25-Decies | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria |
| 19 | 25-Undecies | Reati Ambientali |
| 20 | 25-Duodecies | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare |
| 21 | 25-Terdecies | Razzismo e Xenofobia |
| 22 | 25-Quaterdecies | Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati |
| 23 | 25-Quinquesdecies | Reati tributari |
| 24 | 25-Sexiesdecies | Contrabbando |
| 25 | 25-Septiesdecies | Delitti contro il patrimonio culturale |



| # | Riferimento art. D. Lgs. 231/01 | Fattispecie di reato |
|----|---------------------------------|---|
| 26 | 25-Duodevices | Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici |
| 27 | Legge 9/2013 | Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato |
| 28 | Reati transazionali | Reati transnazionali |
| 29 | D.Lgs. 129/2024 | Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività |

Di seguito, si riporta il dettaglio dei singoli reati previsti dal Decreto.

Articolo 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato di un ente pubblico

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 316-bis del Codice penale: malversazione a danno dello Stato;
- art. 316-ter del Codice penale: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 640, comma 2, n. 1 del Codice penale: truffa ai danni dello Stato;
- art. 640-bis del Codice penale: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter del Codice penale: frode informatica ai danni dello Stato;
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis).

Articolo 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 (in G.U. 4 aprile 2008, n. 80, suppl. ord. n. 79, entrata in vigore il 5 aprile 2008) è stata ratificata la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001 (entrata in vigore il 1° luglio 2004). La legge ha introdotto modifiche significative sia nell'ambito del diritto penale processuale sia del diritto penale sostanziale e, proprio con riguardo ai reati informatici, ha ampliato la categoria dei nuovi reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo l'art. 24 bis del D.lgs. n 231/01.

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 491-bis del Codice penale: falsità in documento informatico pubblico o private avente efficacia probatoria;
- art. 615-ter del Codice penale: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615-quater del Codice penale: detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- Art. 615-quinquies del Codice penale: diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico;
- art. 617-quater del Codice penale: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617-quinquies del Codice penale: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;



- art. 635-bis del Codice penale: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635-ter del Codice penale: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico comunque di pubblica utilità;
- art. 635-quater del Codice penale: danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Art. 635-quater.1 del Codice penale – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- art. 635-quinquies del Codice penale: danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- art. 640-quinquies del Codice penale: frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Art. 629, comma 3 Codice penale – Estorsione.

Articolo 24-ter – Delitti di criminalità organizzata

Introdotta con la L. 94/2009, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente qualora si verifichi la commissione dei seguenti reati:

- art. 416 c.p.: associazione per delinquere;
- art. 416-bis c.p.: associazione di tipo mafioso, anche straniera;
- art. 416-ter c.p.: scambio elettorale politico-mafioso;
- art. 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;
- art. 74, DPR 309/1990: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.: illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi da sparo.

Articolo 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 317 del Codice penale: concussione;
- artt. 318 e 321 del Codice penale: corruzione per l'esercizio della funzione;
- artt. 319, 319-bis e 321 del Codice penale: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, semplice e aggravata;
- art. 319-ter del Codice penale: corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater del Codice penale: induzione indebita a dare o promettere;
- art. 320 del Codice penale: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 321 del Codice penale: pene per il corruttore;
- art. 322 del Codice penale: istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis del Codice penale: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);



- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314.bis c.p.).

Articolo 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 453 del Codice penale: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 del Codice penale: alterazione di monete;
- art. 455 del Codice penale: spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 del Codice penale: spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 del Codice penale: falsificazione valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di bolli falsificati;
- art. 460 del Codice penale: contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- art. 461 del Codice penale: fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione monete, bollo o carta filigranata;
- art. 464 del Codice penale: uso di valori di contraffatti o alterati;
- art. 473 del Codice penale: contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni;
- art. 474 del Codice penale: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Articolo 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 513 del Codice penale: turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 513-bis del Codice penale: illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- art. 514 del Codice penale: frodi contro le industrie nazionali;
- art. 515 del Codice penale: frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 del Codice penale: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 del Codice penale: vendita di prodotti commerciali con segni mendaci;
- art. 517-ter del Codice penale: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517-quater del Codice penale: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari.

Articolo 25 ter – Reati societari

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- artt. 2621 e 2621-bis del Codice civile: false comunicazioni sociali;
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- art. 2624, commi 1 e 2, del Codice civile: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
- art. 2625, comma 2, del Codice civile: impedito controllo;
- art. 2626 del Codice civile: indebita restituzione dei conferimenti;



- art. 2627 del Codice civile: illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 del Codice civile: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
- art. 2629 del Codice civile: operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2629-bis del Codice civile: omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- art. 2632 del Codice civile: formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 del Codice civile: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635 del Codice civile: corruzione tra privati;
- art. 2635 bis del Codice civile: istigazione alla corruzione tra privati;
- art. 2636 del Codice civile: illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 del Codice civile: agiotaggio;
- art. 2638, commi 1 e 2, del Codice civile: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza;
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

A riguardo, è utile precisare che con la Legge 190/2012 si deve l'introduzione all'interno dei c.d. catalogo dei reati presupposto del reato di "corruzione tra privati, disciplinato dall'art. 2635 c.c., in passato rubricato "infedeltà patrimoniale". La modifica della rubrica dell'art. 2635 ha, di conseguenza, comportato l'inclusione nell'art. 25 ter lett. s) – bis del D. Lgs. 231/01 della fattispecie tra i reati societari.

Articolo 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Tale articolo le seguenti fattispecie:

- delitti con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale: artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 280-ter, 289-bis e 302 c.p.;
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- delitti con finalità di terrorismo previsti dalle leggi speciali: art. 1, L. 625/1979 come modificato dalla L. 15/1980 e delitti previsti dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Articolo 25-quater.1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Tale articolo prevede pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, disciplinate dall'art. 583-bis del Codice penale.

Articolo 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:



- art. 600 del Codice penale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600-bis del Codice penale: prostituzione minorile;
- art. 600-ter del Codice penale: pornografia minorile;
- art. 600-quater del Codice penale: detenzione di materiale pedopornografico;
- art. 600-quater.1 del Codice penale: pornografia virtuale;
- art. 600-quinquies del Codice penale: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 del Codice penale: tratta di persone;
- art. 602 del Codice penale: acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603-bis del Codice penale: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609-undecies del Codice penale: adescamento di minorenni.

Articolo 25 sexies – Reati di abuso di mercato

Tale articolo prevede gli abusi di mercato, ovvero l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. In particolare:

- art. 184 del D.lgs. 58/1998: abuso di informazioni privilegiate;
- art. 185 del D.lgs. 58/1998: manipolazione del mercato.

Art. 187-quinquies TUF – Altre fattispecie in materia di abuso di mercato

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Articolo 25 septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 589 del Codice penale: omicidio colposo commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, D.lgs. 123/2007;
- art. 590, comma 3, del Codice penale: lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 648 del Codice penale: ricettazione;
- art. 648-bis del Codice penale: riciclaggio;
- art. 648-ter del Codice penale: impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 648-ter.1 del Codice penale: autoriciclaggio.

Articolo 25 octies 1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- art. 493-ter del Codice penale: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;



- art. 493-quater del Codice penale: detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 640-ter del Codice penale: frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- art. 512-bis del Codice penale: trasferimento fraudolento di valori.

Articolo 25 octies 1 comma 2 – Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Articolo 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis): messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)
- art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- art. 171-bis L. n.633/1941 comma: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- art. 171-ter della L. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- art. 171-septies della L. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;



- art. 171-octies della L. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Articolo 25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Tale articolo, introdotto con la L. 116/2009, prevede la punibilità dell'Ente per il reato di cui all'art. 377-bis del Codice penale.

Articolo 25 undecies – Reati ambientali

Il richiamato articolo è stato introdotto dal D.lgs. 121/2011 e ha subito diverse modifiche, soprattutto in seguito all'entrata in vigore della L. 68/2015 (disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente). Le fattispecie previste sono le seguenti:

- Inquinamento ambientale (articolo 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (articolo 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-quinquies c.p.) e circostanze aggravanti (articolo 452-octies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733-bis c.p.);
- L. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6): importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette;
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (articolo 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (articolo 256, commi 1, lettera a) e b), 3, 5 e 6, primo periodo, D.lgs. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (articolo 257, D.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (articolo 258, comma 4, secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1, D.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione nel trasporto di rifiuti (articolo 260-bis commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8, primo periodo, D.lgs. 152/2006);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso (articolo 8, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Inquinamento colposo (articolo 9, commi 1 e 2, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202);



- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (articolo 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549).

Articolo 25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è stato introdotto dal D.lgs. 109/2012, in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. 286/1998, nonché dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.lgs. 286/1998 (introdotti dalla L. 161/2017); modificato con il D. Lgs. 20/2023.

Articolo 25 terdecies - Razzismo e xenofobia

La L. 167/2017 ha introdotto il reato di razzismo e xenofobia, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (ratifica della Convenzione di New York del 1966). In particolare, vengono punite le condotte di propaganda, istigazione e l'incitamento alla negazione, minimizzazione o apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Articolo 25 quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Articolo 25 quinquedecies – Reati tributari

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000).

Articolo 25 sexiesdecies – Contrabbando

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024);



- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995).

Articolo 25 septiesdecies – Delitti contro il patrimonio culturale

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

Articolo 25 duodevicies – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Legge 9/2013, Art. 12 - Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato



Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Legge 146/06 – Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146 ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato. In particolare, l'art. 10 della già menzionata Legge individua i seguenti delitti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater, DPR 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74, DPR 309/1990);
- disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

D.Lgs. 129/2024 - Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività

Tale articolo prevede le seguenti fattispecie:

- Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114).

1.8. Linee guida adottate come riferimento

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di **INGEST srl** è stato redatto anche in conformità alle indicazioni contenute all'interno delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001" approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e aggiornate a marzo 2014 e giugno 2021.



In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/01, Confindustria, prima tra le associazioni di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, nelle quali vengono fornite indicazioni metodologiche su come individuare le aree di rischio e strutturare il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Anche se la legge non attribuisce espressamente a tali Linee Guida un valore regolamentare vincolante, l'applicazione delle stesse è ad oggi un punto di riferimento in materia.



CAPITOLO II – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1.1. La realtà aziendale

INGEST Srl (di seguito anche Società) è una realtà aziendale che dal 1996 opera nel settore dell’Ingegneria della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro per committenti pubblici, privati e rilevanti organizzazioni multinazionali fornendo ai clienti risposte concrete e integrate su problematiche specifiche. In 20 anni è diventata una realtà business to business attiva efficacemente su tutto il territorio nazionale.

Descrizione delle attività della società

INGEST Srl espleta in via principale attività di consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e precisamente : valutazione dei rischi nel campo della sicurezza, prevenzione e igiene dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nei cantieri; assistenza e controllo per l’ottenimento della marcature CE di macchine ed attrezzature; misure e e/o valutazione dei parametri fisici, meccanici, chimici, ambientali ed energetici; sistemi di certificazione progettazione dei sistemi di gestione di salute e sicurezza del lavoro (S.G.S.L.); progettazione, gestione ed erogazione di corsi di formazione, informazione ed addestramento; ricerca applicata al settore energetico, agricolo, industriale ed ittico; servizi di organizzazione, gestione, verifica ed ottimizzazione della logistica aziendale. Con specifico riferimento alle attività di ingegneria svolge: studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale e attività amministrative connesse.

Di seguito è riportata la sintesi dei processi gestiti dalla Società:

| AMBITO | | PROCESSI |
|--------|--|---|
| A. | PROCESSI STRATEGICI | 1. Pianificazione Strategica e Governance 2. Relazioni Istituzionali con Enti e soggetti Pubblici e Privati 3. Patrimonio |
| B. | PROCESSI DIREZIONALI | 1. Sistema di Gestione Integrato 2. Comunicazione Interna / Esterna - Informazione 3. Gestione e Sviluppo Risorse Umane 4. Gestione Attività Commerciale e Fatturazione Attiva 5. Controllo di Gestione |
| C. | PROCESSI OPERATIVI | 1. Pianificazione delle attività 2. Esecuzione delle attività e Rendicontazione |
| D. | PROCESSI DI SUPPORTO / SERVICE ESTERNI | 1. Approvvigionamento Beni e Servizi 2. Amministrazione, Contabilità, Bilancio e Fiscalità 3. Finanza e Tesoreria 4. Legale e Affari Societari 5. Sistemi Informatici 6. Salute e Sicurezza sul lavoro 7. Ambiente 8. Gestione delle verifiche ispettive 9. Magazzino |



1.2. Peculiarità e normative di riferimento

I servizi di consulenza erogati da **INGEST Srl** sono espletati in ottemperanza alla normativa italiana civilistica, penale, tributaria e di settore. Con specifico riferimento alla normativa di settore la Società ottempera alla normativa disciplinata dal D. Lgs 81/08 e ss. ii. e mm seguendo rigidi protocolli di certificazione internazionale verificati ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2015 ed ha ottenuto la certificazione ISO 45001:2018.

1.3. L'assetto di governance

Il modello di amministrazione e controllo prescelto è di tipo tradizionale.

La Società è dotata di un Amministratore Unico munito di ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto stabilito in forza delle Legge o dello Statuto.

1.4. Struttura organizzativa

La Società ha previsto la formalizzazione di un Comitato Esecutivo (CE) con il compito di attuare gli scopi del piano strategico societario attraverso un sistema di aree e funzioni interne individuate di volta in volta dall'Amministratore Unico. Nel CE possono essere cooptati a partecipare i Responsabili di Area in ragione delle necessità aziendali. Il Comitato è composto da un Presidente e da un Vice-Presidente. Su proposta del Presidente è possibile proporre l'ingresso nel CE di ulteriori soggetti distintisi all'interno dell'azienda per onorabilità, lealtà ed onestà e per specifiche competenze tecniche e professionali.

Il Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente, individua il/i nominativi a cui affidare il ruolo di :

- Responsabile di Area
- Presidente ODV 231/01
- Direttore Centro Studi
- Coordinatore della Comunicazione e Rapporti Istituzionali
- Coordinatore Servizi Tecnici
- Coordinatore dei Rapporti con le sezioni Regionali

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e quindi devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, per ragioni economiche e/o professionali rispetto al piano strategico e agli obiettivi della Società.

Il componente che ha svolto il ruolo di Presidente e termina il suo mandato, rimane nel Comitato Esecutivo assumendo la carica di "Past President" e vi partecipa con diritto di voto per i mandati successivi.

L'Amministratore Unico provvede a:



- assicurare la necessaria separatezza tra le Funzioni ed evitare situazioni di conflitto di interesse nell'assegnazione delle competenze,
- stabilire compiti e responsabilità,
- consentire di identificare e gestire tutti i rischi assunti o assumibili.

Servizi di consulenza esterni

Adempimenti di natura giuslavoristica e di natura fiscale e tributaria

Per la gestione degli adempimenti di natura giuslavoristica previsti dalla Legge Italiana (consulenza nell'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi connessi ai rapporti di lavoro, dalla sua instaurazione alla sua cessazione; consulenza in ambito di gestione e amministrazione del personale dipendente e parasubordinato; analisi e predisposizione dei necessari adempimenti per un corretto adempimento degli obblighi imposti dal diritto del lavoro; predisposizione delle dichiarazioni concernenti l'ambito del lavoro e della previdenza) e per la gestione degli adempimenti di natura contabile, fiscale e tributaria (consulenza nell'espletamento di tutti gli adempimenti delle dichiarazioni Redditi, Irap, Iva); versamenti Iva o altre imposte; fatturazione, contabilità e conservazione) **INGEST Srl** si avvale della consulenza dei Studi Professionali esperti nelle suddette materie.

1.5. Gli strumenti di governance adottati – adeguati assetti

La Società, con l'obiettivo di informare, indirizzare, dirigere, gestire e controllare le attività dell'organizzazione nel raggiungimento dei suoi obiettivi, nonché regolamentare l'operatività in maniera efficiente e nel rispetto dei principi etici e di legalità, si è dotata dei seguenti strumenti di *governance*:

- Lo Statuto;
- Il Sistema di Deleghe e Procure;
- L'Organigramma: nel quale è descritta la struttura operativa e sono individuati i compiti e le responsabilità attribuite a ciascun soggetto operante nella struttura stessa;
- Le Procedure del Sistema di gestione integrato per la qualità e la sicurezza;
- I Regolamenti Interni;
- Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- Le Procedure Operative del Modello;
- Il Codice Etico;
- Il Sistema Disciplinare;

L'insieme di tali strumenti consentono di individuare, rispetto a tutte le attività svolte dalla Società, come si siano formate e attuate le decisioni della Società in relazione alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, D. Lgs. 231/01) e costituiscono di fatto parte integrante del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'introduzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dà quindi vita ad un sistema di gestione unificato della *governance* che, partendo dalla mission e dagli obiettivi strategici, realizza, tramite regole di controllo gestite unitariamente, un unico sistema di valutazione dei rischi, organizzativo, informativo e di relazioni esterne che consente di rilevare comportamenti e risultati attesi.



L'applicazione del Modello 231 consente un presidio dei rischi basato sui seguenti livelli:

- un primo livello di controllo garantito dal management operativo, dal responsabile qualità piuttosto che dal RSPP;
- un secondo livello esercitato dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Inoltre, al fine di contribuire a delineare un adeguato assetto organizzativo, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e i relativi protocolli consentono di dare evidenza:

- dell'organigramma aziendale, con chiara identificazione dei compiti e delle linee di responsabilità;
- dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dell'Amministratore Unico nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- delle procedure (protocolli di parte speciale) che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi;
- delle procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate e che garantiscano un ordinato e regolare andamento della gestione;
- delle direttive date e delle procedure aziendali formalizzate, del loro aggiornamento ed effettiva diffusione.

1.6. Utilizzo e gestione delle risorse finanziarie

È l'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto a richiedere la definizione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Pertanto, tutte le procedure regolanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni della verificabilità, della trasparenza, pertinenza e dell'inerenza con l'attività aziendale; inoltre, devono adottare strumenti consolidati nella prassi amministrativa (ad es. poteri di firma abbinati, frequenti operazioni di riconciliazione, supervisione e monitoring, attivazione di controllo per la rilevazione di anomalie e disfunzionalità dei processi e dei comportamenti).

Anche alla luce dell'introduzione dei reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies, la Società ha aggiornato e implementato, laddove si è reso necessario, strumenti finalizzati ad ottenere la ragionevole certezza in merito all'attendibilità dei dati e delle informazioni economico e finanziarie prodotte, nell'ambito di tutti i processi considerati sensibili.

Nello specifico, al fine di contribuire a delineare un adeguato assetto amministrativo e contabile, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e i relativi protocolli consentono di dare evidenza:

- della completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;
- delle informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- dell'attendibilità dei dati per la formazione del bilancio d'esercizio.

1.7. Deleghe e procure



Il Sistema di deleghe e procure è improntato ad un equilibrio tra esigenza di “sicurezza” nell’azione di prevenzione dei reati e quella di consentire la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si distingue la “delega”, quale atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, dalla “procura”, quale negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi.

Le deleghe, ove formalizzate, coniugano ciascun potere gestionale alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’Organigramma aziendale, e devono essere aggiornate in relazione ad eventuali mutamenti organizzativi.

Le procure, conferite a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto d’incarico, definiscono i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione definente l’estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa.

1.8. I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano, con riferimento ai destinatari interni:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione, controllo, nonché funzioni di carattere disciplinare, consultivo e propositivo nella società o in una sua unità organizzativa autonoma;
- a coloro che hanno poteri di rappresentanza della società;
- ai dipendenti della società, anche se distaccati ovvero all’estero per lo svolgimento delle attività;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali;
- a soggetti cosiddetti “fornitori rilevanti”, che svolgono per la Società attività e processi in outsourcing.

Per quanto riguarda i destinatari esterni, le regole si applicano:

- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (periti tecnici, consulenti, ecc.);
- a coloro che agiscono nell’interesse della Società in quanto legati da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi di natura commerciale.

L’attività di formazione è obbligatoria per coloro a cui è destinata ed è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, del grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, dell’esercizio di eventuali funzioni di rappresentanza della Società.



CAPITOLO III – IL PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL MODELLO

1.1. Premessa

La Società ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 di cui all'art. 6 del citato Decreto.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" dell'ente e non un obbligo, la Società ha deciso di procedere alla sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenta un'opportunità per rafforzare la compliance aziendale, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (analisi dei processi sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti, ecc..) per attivare una prevenzione "attiva" dei reati.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività suddivise in differenti fasi e orientate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001.

I principali obiettivi che si propone il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono:

- delineare i principi e le norme che dovranno guidare i comportamenti del personale dipendente e di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della società, al pieno rispetto della legge e dei più alti principi etici;
- regolamentare l'operatività dell'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso curandone altresì il costante aggiornamento;
- istituire un complesso di regole e di controlli interni volte ad individuare per le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente la commissione degli stessi, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite.

Il Modello di **INGEST Srl** è costituito dai seguenti componenti essenziali:

- Codice Etico;
- Parte Generale;
- Parte Speciale;
- Sistema Disciplinare;
- Risk Assessment;
- Analisi dei Processi.

Costituiscono indispensabili complementi del Modello le successive azioni di Informazione e di Formazione dei destinatari, nonché l'attivazione di Flussi informativi diretti all'ODV.

1.2. Approccio metodologico

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.lgs. 231/2001. Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono, a riguardo, l'opportunità di effettuare un'approfondita



indagine dell'organizzazione dell'Ente, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative attività e processi, e delle entità esterne in vario modo correlate con l'Ente stesso.

Il lavoro di redazione del Modello si è sviluppato, quindi, in alcune fasi finalizzate a consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata.

Di seguito si riepilogano sinteticamente le fasi in cui si è articolato il progetto:

- Analisi dei processi sensibili (Process Assessment) e raccolta documentazione;
- Valutazione dei rischi (Risk Assessment);
- Regolamentazione delle attività esposte a rischio e redazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

Fase 1 - Analisi dei processi sensibili (Process Assessment) e raccolta documentazione

Scopo della Fase I è stato l'identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e l'individuazione dei processi e delle attività a rischio-reato.

La raccolta e analisi delle informazioni, dati e documentazioni ufficiali – effettuata mediante interviste con responsabili aziendali e consegna di copia di documenti - oltre a fornire elementi conoscitivi, ha permesso la ricostruzione della “fotografia”, veritiera ed aggiornata, della struttura organizzativa e dei processi aziendali gestiti dalla Società.

Fase 2 – Valutazione dei rischi (Risk Assessment)

Contestualmente all'analisi del contesto di riferimento, si è proceduto all'identificazione dei rischi e alla valutazione delle aree maggiormente esposte alla commissione di specifici reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01. Per ogni “area” e “attività” esposta a rischio sono stati analizzati e valutati gli elementi chiave per la mitigazione del rischio:

- **Regolamentazione:** esistenza di disposizioni aziendali / procedure formalizzate / prassi operative idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili.
- **Tracciabilità:** registrazione delle operazioni relative ad un'attività sensibile, presenza di supporti documentali in merito ai processi decisionali e gestione controllata dei documenti aziendali.
- **Segregazione:** preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, con garanzia di separazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla un processo.
- **Poteri Autorizzativi e di firma:** esistenza di poteri autorizzativi e di firma, coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della struttura.

A valle di tale analisi, è stata effettuata la misurazione del livello di rischio (*Risk Assessment*) per ciascuna attività identificata come sensibile, sulla base della combinazione dei seguenti fattori: impatto dell'evento e probabilità di manifestazione dell'evento.

L'impatto dell'evento (reato) è stato stimato sulla base dell'impatto economico, finanziario e di immagine derivante dalla condanna e dalla sanzione applicabile.

La **probabilità** di manifestazione dell'evento è stata valutata sulla base della frequenza con la quale si verifica l'attività potenzialmente a rischio-reato.



Fase 3 – Regolamentazione attività esposte a rischio e redazione del Modello

In funzione dei risultati ottenuti, si è proceduto all’elaborazione del Modello e dei relativi protocolli di parte generale e speciale.

Con i Protocolli Speciali sono stati definiti, quali presidi, gli strumenti di natura preventiva e le prescrizioni comportamentali vincolanti i soli soggetti operanti negli ambiti aziendali risultati “critici” o “sensibili”.

1.3. Il Codice Etico e il Sistema Disciplinare: Rinvio

Risultano componenti essenziali del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

Codice Etico: in termini generali il Codice Etico è un documento ufficiale dell’ente che contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società nei confronti dei “portatori d’interesse”. Il codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria, il Codice Etico deve prevedere:

- i principi etici generali di riferimento;
- le norme di comportamento da tenere;
- le modalità di attuazione di quanto previsto dallo stesso, compreso, anche, un’efficace sistema sanzionatorio in relazione alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Inoltre, data la sua importanza, la Società ha il compito di effettuare un adeguato programma di formazione sui contenuti del Codice Etico, in modo da sensibilizzare i destinatari rispetto alle tematiche ivi contenute.

Il piano di formazione deve essere elaborato in base alle esigenze dei diversi ruoli presenti in azienda e delle responsabilità funzionali. In tal senso, è prevedibile una formazione più approfondita per le figure apicali e per le figure che operano nelle aree considerate maggiormente a rischio.

Sistema Disciplinare: Gli artt. 6 e 7 del Decreto richiedono l’adozione di un Sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare l’eventuale violazione delle prescrizioni ivi indicate. La Società ha adottato un “Sistema Disciplinare” che definisce la procedura di contestazione dell’addebito, di conduzione della fase istruttoria, nonché di irrogazione all’autore della violazione di misure disciplinari congrue ed efficaci, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché dalle leggi e regolamenti vigenti.



CAPITOLO IV – L’ORGANISMO DI VIGILANZA

1.1. Caratteristiche e requisiti dell’Organismo di Vigilanza

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – come già accennato, l’ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001, se l’organo dirigente ha, fra l’altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria individuano, quali requisiti principali dell’organismo di vigilanza (di seguito anche solo “ODV”), l’autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo le linee Guida di Confindustria:

- i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono: l’inserimento dell’organismo di vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”, la previsione di un “riporto” dell’organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l’assenza, in capo all’organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e tecniche” necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza;
- la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, è favorita dalla presenza di personale dedicato esclusivamente all’attività di vigilanza del modello e “priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”.

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria indicano quali opzioni possibili per l’ente, al momento dell’individuazione e configurazione dell’Organismo di Vigilanza:

- l’attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza al comitato per il controllo interno, ove esistente, purché composto esclusivamente da amministratori non esecutivi o indipendenti;
- l’attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza alla funzione di controllo interno, ove esistente;
- la creazione di un organismo esterno *ad hoc*, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva;
- per gli enti di piccole dimensioni, l’attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza all’organo dirigente.

Composizione dell’ODV, nomina, revoca, requisiti, cause di ineleggibilità e di decadenza

La Società, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 ed alla luce delle già indicate indicazioni di Confindustria, ha optato per una soluzione che è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l’effettività dei controlli cui l’organismo di vigilanza è preposto.



In considerazione della specifica realtà aziendale, l'Organo Amministrativo di **INGEST srl** ha deliberato di attribuire il ruolo di ODV ad un organo costituito in **forma monosoggettiva**.

Il componente dell'ODV, scelto tra soggetti con esperienza in materia legale-societaria, amministrativo-contabile ovvero di sicurezza sul lavoro, è individuato in modo tale da garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

- Autonomia di iniziativa e di controllo;
- Stabilità e qualificazione professionale;
- Conoscenza della realtà societaria e delle materie oggetto dell'attività di controllo;
- Indipendenza, autonomia e libertà di giudizio.

I membri dell'ODV di **INGEST Srl** restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza decade alla data convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali relazioni di parentela con esponenti degli organi sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti dell'Organo Amministrativo, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione;
- incarico operativo all'interno della Società;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
- sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 231/2001 o delitti ad essi assimilabili;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- per i soli membri non appartenenti al personale della Società: rapporto continuativo di prestazione d'opera che ne possa ragionevolmente compromettere l'indipendenza.



Il verificarsi di una sola delle condizioni di incompatibilità comporta la decadenza automatica dalla funzione di membro dell'ODV.

I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi di incompatibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesti:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di incompatibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti dell'Organo Amministrativo, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);
- di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale incarico.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera dell'Organo Amministrativo.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- il mancato riserbo relativamente alle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dell'incarico;
- la mancata partecipazione a più di tre riunioni dell'ODV consecutive senza giustificato motivo;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, l'Organo Amministrativo potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere



un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'organo dirigente che spetta la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- verificare l'adeguatezza del Modello rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - c) modifiche normative;
- promuovere il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- trasmettere all'Organo Amministrativo, con periodicità almeno annuale, una relazione scritta in ordine (I) alle attività svolte, (II) alle segnalazioni ricevute ed alle sanzioni disciplinari, connesse con comportamenti rilevanti ai fini del Decreto, eventualmente irrogate dai soggetti competenti, (III) ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al loro stato di realizzazione. Almeno una volta all'anno tale relazione dovrà essere esposta personalmente dall'ODV all'Organo Amministrativo;
- richiedere la collaborazione di strutture interne o ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;



- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- richiedere ed acquisire – senza necessità di alcun consenso preventivo – informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a Consulenti e Partner;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti, finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L'Organo Amministrativo dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie della quale l'ODV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

In presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'ODV potrà impegnare risorse eccedenti i propri poteri di spesa con l'obbligo, però, di darne immediata comunicazione e giustificazione all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza di **INGEST Srl** si riunisce presso la sede legale della Società ovvero in videoconferenza.

Regole di convocazione e di funzionamento dell'ODV

Fatta salva la facoltà per l'ODV di introdurre un proprio regolamento interno che preveda regole differenti, di cui, ovviamente, dovrà essere data pronta comunicazione all'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno ogni tre mesi e, comunque, ogni volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.

Le riunioni sono convocate dall'ODV, con avviso contenente l'ordine del giorno, a mezzo fax e/o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data.

Si intenderà validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, partecipino tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Revisore Legale dei conti, ovvero il consulente amministrativo incaricato, e l'Organo Amministrativo, hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei già menzionati soggetti per motivi urgenti.

Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Delle riunioni dell'ODV viene redatto un verbale. I verbali sono firmati dagli intervenuti e devono essere trascritti in apposito libro custodito presso la sede aziendale.

Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, alla rilevazione di eventuali criticità ovvero alla necessità di interventi modificativi.



L'Organismo di Vigilanza riferisce:

- in maniera continuativa, direttamente all'Organo Amministrativo;
- almeno annualmente, all'Organo Amministrativo e ai soggetti deputati ai controlli contabili.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare all'Organo Amministrativo;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare all'Organo Amministrativo.

Gli incontri con i soggetti cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, potrebbero essere rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Per quanto concerne Consulenti e Partner, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di Reati o comunque comportamenti in generale non in linea con le regole di cui al presente Modello;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello può contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, il dipendente può riferire direttamente all'Organismo di Vigilanza con le modalità di seguito riportate;
- i Consulenti e i Partner, per quanto riguarda i rapporti e l'attività svolta nei confronti della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati dall'Organo Amministrativo in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato con il Modello;
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.



Oltre alle segnalazioni relative a violazioni del Modello, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza segnalazioni di notizie occasionali tra cui:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra i Destinatari e la Società.

Oltre a quanto previsto sopra, i dipendenti, nell'ambito delle attività di loro competenza, sono tenuti a fornire, con la massima sollecitudine, all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni che lo stesso ODV richieda nell'esercizio della propria attività.

All'ODV, inoltre, devono essere comunicate da parte dell'Organo Amministrativo le seguenti informazioni:

- notizie relative a cambiamenti organizzativi (ad esempio, mutamenti nell'organigramma societario, revisioni delle procedure esistenti o adozioni di nuove procedure, ecc.);
- gli aggiornamenti ed i mutamenti del sistema di deleghe e dei poteri;
- le operazioni significative e/o atipiche che interessano le aree a rischio di commissione dei reati individuate nella parte speciale del Modello;
- le eventuali comunicazioni del Revisore dei Conti ovvero del consulente amministrativo incaricato riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni.

1.2. Segnalazioni di violazioni

Le segnalazioni di cui al paragrafo precedente possono essere effettuate in forma scritta al seguente indirizzo di posta elettronica dell'ODV: [INSERIRE E-MAIL ODV](#)

A tal fine, costituisce violazione del Modello ogni comportamento, posto in essere da uno o più destinatari del Modello, che sia non conforme:

- al Codice Etico;
- ai Principi Generali di Prevenzione;
- ai Protocolli Specifici di Prevenzione contenuti nella Parte Speciale;
- alle Procedure operative del Modello;
- alle regole che disciplinano i flussi informativi verso l'ODV.

Costituisce violazione del Modello anche la significativa infrazione – cioè un'infrazione non meramente formale ed episodica - delle procedure aziendali espressamente richiamate nella Parte Speciale del Modello.

Inoltre, **chi volesse conservare l'anonimato** potrà inviare la segnalazione secondo i canali di comunicazione previsti dal successivo paragrafo 1.3 “*Il sistema whistleblowing*”.



1.3. Il sistema Whistleblowing

In data 15 marzo 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”).

Il Decreto in questione tutela e protegge l’identità dei soggetti segnalanti che apprendono, all’interno del contesto lavorativo pubblico o privato, la violazione di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea volte a ledere l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Il decreto prevede e disciplina l’istituzione ed il funzionamento di canali di segnalazione che possono essere di natura interna (soggetti del settore pubblico e privato) o esterna (Autorità nazionale anticorruzione), i quali devono garantire la riservatezza:

- dell’identità della persona segnalante;
- della persona coinvolta;
- della persona menzionata nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione;
- della relativa documentazione.

La persona segnalante può effettuare anche una divulgazione pubblica tramite la stampa o mezzi di diffusione pubblica.

Inoltre, il decreto definisce il ruolo e le funzioni svolte dai soggetti responsabili della gestione della segnalazione interna o esterna (quest’ultima da effettuarsi solo al ricorrere di certe condizioni).

La novella legislativa prevede che sia ANAC il soggetto responsabile della definizione ed attivazione del canale di segnalazione esterna nonché della sua gestione.

Tra le misure di protezione previste dalla presente normativa volte a garantire e tutelare la persona segnalante, il decreto disciplina il divieto di ritorsione nei confronti degli enti o delle persone nonché l’istituzione di misure di sostegno erogate da enti del Terzo settore che esercitano tali attività, i quali hanno stipulato convenzioni con ANAC e che sono iscritti in un apposito elenco.

Inoltre, la stessa ANAC può essere informata delle ritorsioni subite dagli enti e dalle persone segnalanti ed è responsabile dell’obbligo di informativa agli organi competenti. Il segnalante può beneficiare della protezione prevista solo al ricorrere, al momento della divulgazione pubblica, di certe condizioni.

In riferimento all’impianto sanzionatorio, nei casi previsti, ANAC potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie al responsabile del verificarsi di certe condotte (es. ritorsioni, ostacolo alla segnalazione, mancata analisi e gestione della segnalazione, ecc.), mentre i soggetti del settore privato attueranno le sanzioni previste nei rispettivi sistemi disciplinari nei confronti di coloro che accertano essere responsabili di tali violazioni.

Da ultimo, sono previste sanzioni disciplinari da applicarsi al segnalante, qualora sia accertata la responsabilità penale o civile per reati di diffamazione o calunnia.



Infine, l'art. 24 comma 5 della novella modifica, all'art. 6 del D. Lgs.231/2001 (rubricato "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente"), il comma 2-bis che viene sostituito dal seguente:

«2-bis) I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)».

Chi può effettuare una segnalazione

Possono effettuare una segnalazione:

- i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- i lavoratori autonomi;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore privato.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche:

- quando il rapporto giuridico di cui all'elenco che precede non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori, tale da intendersi la "persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata" (così art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 24/2003);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le
- stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Oggetto della segnalazione



Violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, consistenti in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nell'allegato al decreto) ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937, anche se non previsti nell'allegato al decreto) in materia di appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 T.F.U.E.;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, T.F.U.E. (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società);
- atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Sono invece escluse le segnalazioni:

- legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- inerenti lamentele di natura commerciale;
- inerenti notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di "voci di corridoio" e all'atto pratico scarsamente attendibili e/o non riscontrabili;
- di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nella parte II dell'allegato al decreto) ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato decreto);
- di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Forma della segnalazione

Possono essere adottate le seguenti modalità:



- Forma orale attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto (se prevista);
- Forma scritta, anche con modalità informatiche.

Canali di segnalazione¹

Canali interni

Sono canali di segnalazione che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza non solo dell'identità della persona segnalante, ma anche della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il Gestore delle segnalazioni valuta le segnalazioni ricevute, con garanzia di riservatezza e di tutela del segnalante, ed effettua le conseguenti istruttorie.

Canali esterni (ANAC)

L'ANAC attiva e gestisce, per il tramite di personale specificamente formato, un canale di segnalazione esterna (provvisto delle medesime tutele normativamente stabilite per il canale interno), al quale il segnalante può ricorrere quando:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazioni pubbliche

Il whistleblower è tutelato anche quando effettua una c.d. "divulgazione pubblica" se:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa, ma non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

INSERIRE I CANALI DI SEGNALAZIONI INTERNI PREDISPOSTI

¹ Per le imprese dotate di Modello 231 ma con una media di lavoratori superiore alle 50 unità è possibile effettuare segnalazioni interne, esterne e divulgazioni pubbliche, su tutte le violazioni contemplate dalla nuova disciplina (cfr. p. 3 del commento Confindustria al "D. Lgs. di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali").



Tutele per il Whistleblower

Obbligo di riservatezza

L'obbligo di riservatezza riguarda l'identità del segnalante ed è ora espressamente esteso anche qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità.

Dette informazioni non possono infatti essere rivelate - senza il consenso espresso della stessa persona segnalante - a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, autorizzate a trattare tali dati.

La garanzia di riservatezza e anonimato trova tuttavia esplicito limite:

- nell'ambito del procedimento penale, dove l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.);
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, dove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, dove l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà invece utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Sanzioni in caso di violazione delle misure di tutela del whistleblower

Oltre alle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare del Modello, l'ANAC applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:

- sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle stabilite dalla normativa, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Sanzioni al whistleblower e limiti di responsabilità

Sono irrogabili sanzioni disciplinari sia nei confronti dell'esponente aziendale che violi le misure di tutela del segnalante, che del soggetto che abbia fornito, dolosamente o con colpa grave, segnalazioni rivelatesi infondate.

Non è punibile il *whistleblower* che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (fatta eccezione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi





**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**
(EX D. LGS. 231/01)

per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione.



INGEST ingegneria e consulenza industriale Srl
ingest@ingestweb.it - ingest@pec.it
PI/CF 01097240772 - REA MT_72354 - Capitale Sociale € 100.000,00 int. vers.



ingestweb.it

CAPITOLO V – FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

1.1. Premessa

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso ai destinatari interni ed esterni.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Le attività sono supervisionate dall'Organismo di Vigilanza, di concerto con l'Organo Amministrativo, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di *"promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la sensibilizzazione del personale all'osservanza dei principi contenuti nel Modello"* e di *"promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali"*.

Piano di formazione

La partecipazione ai corsi di formazione e informazione sul Modello è obbligatoria. La mancata partecipazione alle attività di formazione costituisce una violazione del Modello stesso e può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove necessario, modificato dall'ODV, in collaborazione con l'Organo Amministrativo.

L'attività di informazione e formazione effettivamente svolta dovrà essere opportunamente documentata e la relativa documentazione sarà conservata dall'Organo Amministrativo.

1.2. Informazione e formazione dei dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto nonché delle aree in cui essi operano.

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa. È inoltre garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello in formato digitale all'interno di un'area dedicata (su server aziendale), e presso l'Ufficio del Personale in formato cartaceo.

I dipendenti e/o i responsabili di funzione devono rilasciare una dichiarazione attestante la presa in visione del Modello e delle relative parti speciali e l'impegno al rispetto dello stesso.



Ai nuovi dipendenti e componenti di organi sociali verrà consegnata copia del Modello e del Codice Etico e sarà fatta loro sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi dei contenuti ivi descritti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

1.3. Informazione e formazione verso i collaboratori / professionisti

Comunicazione a tutti i collaboratori che intrattengano con la Società rapporti contrattualmente regolati (es. convenzioni, lettere di incarico, ecc.) dell'avvenuta adozione del Modello.

Inoltre, inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato) di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello.



CAPITOLO VI – AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

1.1. Verifiche e controlli sul Modello

L'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il costante aggiornamento del Modello e la sua esatta rispondenza alle esigenze specifiche di **INGEST SRL**, oltre che la sua concreta operatività, deve effettuare:

- verifiche periodiche sull'efficacia delle procedure e dei protocolli del presente Modello;
- verifiche periodiche del livello di conoscenza del Modello, anche attraverso l'analisi delle richieste di chiarimento, delle segnalazioni ricevute e la somministrazione di questionari;
- verifiche periodiche delle attività potenzialmente a rischio-reato;
- verifiche periodiche sull'assetto societario.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, la possibilità di accedere a documenti e informazioni nel modo più ampio e dettagliato possibile.

1.2. Aggiornamento e adeguamento

L'Organo Amministrativo delibera in merito all'adozione del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a promuovere la comunicazione dei contenuti ai Destinatari del Modello.

L'Organismo di Vigilanza provvederà altresì, mediante apposita relazione, ad informare l'Organo Amministrativo circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello. L'Organismo di Vigilanza formula osservazioni e proposte direttamente all'Organo Amministrativo.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, l'Organo Amministrativo ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti descrittivi" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dall'Organo Amministrativo (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

In occasione della relazione riepilogativa annuale l'Organismo di Vigilanza presenta all'Organo Amministrativo un'apposita nota informativa delle variazioni da apportare al Modello, al fine di farne oggetto di delibera da parte dell'Organo Amministrativo.



Rimane di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di verifica periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera dell'Organo Amministrativo, al fine di stabilirne l'adeguatezza e l'efficacia.

Le società controllate e collegate nella redazioni di appositi Modelli Organizzativi devono allinearsi ai principi di comportamento e alle norme di condotta definite nel presente Modello, nel rispetto degli standard specifici di controllo delle attività esposte al rischio, nonché individuare eventuali ulteriori misure di mitigazione del rischio di commissione di un reato secondo quanto previsto dal Decreto, legate alle peculiarità della propria realtà aziendale (struttura organizzativa e attività della società).

